

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 358551)

LEGGE REGIONALE 06 dicembre 2017, n. 40

Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica e integrazione all'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità 2017".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;*
- b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva."*

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica e integrazione all'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 luglio 2017, dove ha acquisito il n. 267 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Boron, Ciambetti, Finozzi e Gidoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 settembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Consigliere Gabriele Michieletto, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 novembre 2017, n. 41.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gabriele Michieletto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con l'articolo 72 della legge regionale 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità 2017”, è stata disposta una sospensione al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione nelle more dell'adozione del relativo Piano regionale di coordinamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, Piano che sarà redatto tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale (articolo 6 legge 130/2001).

La presente proposta consta di due articoli.

L'articolo 1 aggiunge il comma 1bis dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, disciplinando che la suddetta sospensione non si applica:

- a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
- b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'articolo 2, aggiunto in sede istruttoria dalla Quinta Commissione consiliare, certifica la neutralità finanziaria, poiché non discendono oneri a carico del Bilancio regionale.

In data 3 agosto 2017 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 24 luglio 2017.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 29 agosto 2017.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 30 agosto 2017.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 settembre 2017 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin, Villanova (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barison (Forza Italia), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Pigozzo, Salemi e Sinigaglia (Partito Democratico).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge che stiamo discutendo oggi arriva, purtroppo, dopo un silenzio che dura da ben sedici anni. È infatti nel 2001 che la legge ha obbligato la Giunta regionale a predisporre un Piano di coordinamento per la realizzazione degli impianti di cremazione. Questi sedici anni sono una grave inadempienza e hanno prodotto un altrettanto grave vuoto gestionale, sia sul fronte sanitario, che su quello ambientale.

L'introduzione di regole chiare e stringenti risponde alla necessità di proteggere in primo luogo i cittadini dai rischi connessi alla diffusione sui territori di questi impianti e, contemporaneamente, una regolamentazione regionale dovrebbe tutelare i nostri

Comuni esposti ai rischi e ai carichi finanziari che la realizzazione di questi impianti comportano. Tutto questo a fronte di un quadro che vede il Veneto tra le Regioni nelle quali la cremazione è maggiormente praticata, dove sono sette gli impianti già attivi nella nostra Regione; ma il dato sul quale dobbiamo prestare massima attenzione riguarda quello che è stato in questi ultimi anni l'aumento costante dei progetti di realizzazione che le aziende hanno presentato in diversi territori del Veneto. Basti pensare ai Comuni vicentini di Bassano del Grappa nel 2013, di Malo nel 2015, di Thiene nel 2015 sempre, Noventa Vicentina 2016, e a quelli padovani di Bovolenta nel 2013, Cervarese Santa Croce del 2016 e il Comune veronese di Vigo del 2014.

Tali progetti presentano analoghe caratteristiche, in particolare una sovrastima dei bacini di utenza e modalità di finanziamento che espongono a potenziali rischi le Amministrazioni locali. Inoltre, non tengono conto degli impianti esistenti nel territorio: in alcuni casi, pur nel rispetto delle previste distanze dai centri abitati, prevedono la realizzazione di nuovi impianti in prossimità di plessi scolastici.

Molte Amministrazioni locali sono state fortemente in difficoltà di fronte alle richieste delle aziende interessate e alle preoccupazioni sollevate dai cittadini sull'impatto ambientale generato da questi impianti, ed è per questo che quindi l'anno scorso ci si è attivati con un'iniziativa legislativa che ha bloccato il proseguo di questa progettazione.

Tuttavia ci sono due diverse urgenze particolari, quella volta alla tutela della salute della popolazione e quella volta a garantire la buona amministrazione da parte dei Comuni, che convergono verso la necessità di regolare in modo estremamente attento questo ambito. La necessità, quindi, di approntare procedure che pongano al centro il metodo del confronto e della concertazione tra i diversi Enti ed Amministrazioni pubbliche e territoriali è essenziale.

Queste considerazioni sono tradotte oggi, con l'occasione, in un ulteriore pacchetto di emendamenti, sono pochi, ma permetterebbero di andare a rispecchiare maggiormente e a rispettare anche quelle che sono le esigenze di chiarezza da parte dei Comuni stessi, che tutt'oggi si trovano sempre sollecitati riguardo a queste esigenze, e permetterebbe di superare quell'impasse causato da questo ritardo. Un ritardo che non può essere reiterato nel tempo con un "chiedo scusa", o un "gli Uffici sono in ritardo e dovranno lavorarci", ma bisognerà andare ad affrontare nello specifico la realizzazione di questo Piano, con i particolari criteri.

Rientra in questa logica la richiesta di definire fin da ora linee guida e regole che a monte di ogni realizzazione considerino prioritari i parametri riguardanti la popolazione residente, la distribuzione di strutture sul territorio, l'indice di mortalità, la domanda del servizio di cremazione, l'efficienza degli impianti sulla base delle nuove tecnologie, la distanza di almeno 50 chilometri da un altro impianto crematorio, e una distanza di almeno 500 metri da Istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado e da altri luoghi di aggregazione, la previsione di un bacino di riferimento di almeno 5 mila decessi l'anno, che può essere raggiunto anche attraverso associazioni fra Comuni, la localizzazione dell'impianto, se è possibile, all'interno delle zone metanizzate, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e favorire l'utilizzo di combustibili. Criteri quindi chiari, non aleatori, in una visione che vuole privilegiare l'associazione tra Enti diversi così da ridurre ogni forma di impatto legato ad una diffusione capillare di questi impianti.

Non da ultimo, sempre nell'ottica di scongiurare il rischio della diffusione senza regole, si ritiene necessario, alla luce di questa modifica, specificare che il provvedimento non si debba applicare agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla data del 31 dicembre 2016.

Sono certa che l'accoglimento di queste integrazioni darebbero completezza a tutto l'impianto normativo concernente la realizzazione degli impianti di cremazione nella nostra Regione, colmando così quei lunghi sedici anni di vuoto e garantendo ai nostri cittadini e ai nostri territori una doverosa e adeguata tutela.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 72 - Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri.

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione di cui alla legge medesima.

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
- b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. La Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione del Piano di cui al presente articolo, è altresì autorizzata ad effettuare studi e analisi sulle emissioni in atmosfera relativamente ai crematori di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte mediante aumento della disponibilità della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.”

4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria